INFORMATIVA n. 01 – SICUREZZA del 18/03/24

Preposti – Nomina e scadenza formazione

Il D.L. 146/21 ha introdotto importanti modifiche all'art. 18 e 37 del D.Lvo 81/08 per quanto riguarda il Preposto.

A. Obbligo da parte del D.L. di nomina del Preposto.

All'articolo 18 c.1 del D.L.vo 81/08, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis):

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Ne consegue pertanto l'obbligo da parte del D.L. di nominare uno o più Preposti.

B. Nuove scadenze dei corsi di formazione e aggiornamento per i Preposti.

L'art. 37 viene modificato inserendo il nuovo comma 7-ter:

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Con quale scadenza vanno aggiornati i corsi di formazione per Preposti.

1) coloro che hanno effettuato il corso di formazione/aggiornamento preposti dal 21/12/21 **avranno scadenza biennale** come da Legge di Conversione n. 215/2021;
2) tutti coloro che hanno effettuato il corso formazione/aggiornamento preposti prima del 21/12/21 dovranno effettuare il corso con scadenza quinquennale purché entro il 21/12/23 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione) e **successivamente biennale**.

Quindi se il vostro corso è stato eseguito prima del 21.12.21 e la vostra scadenza era prevista dopo il 21.12.23, **allora la scadenza sarà anticipata a tale data**.

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet
P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429

L'obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell'INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

P.Ch. Paolo Nava



AMBIENTE SICUREZZA FORMAZIONE

via Stezzano, 18 – 24052 Azzano S. Paolo (BG)
tel. e fax 035.530311 www.studiopas.net
info@studiopas.net postmaster@pec.studiopasnet

P.I/C.F. e Iscr. Reg. Impr. Bg 03290320161
Cap. soc. € 10.000 i.v.
R.E.A. n. BG – 365429